

**Lettera aperta a tutti i Parlamentari della Repubblica Italiana**

**Oggetto: Provvedimenti adottati in seguito all'epidemia Sars- Covid 2019 .**

**Premessa**

Il 30 gennaio 2020 ( G.U. n. 26 del 1.2.2020) il Consiglio dei Ministri deliberava :

*“ ..è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” .*

Nel provvedimento, per far fronte ad eventuali necessità connesse, veniva previsto uno stanziamento di 5.000.000,00 di Euro sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 comma I del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

Nella premessa della “ dichiarazione dello stato di emergenza” vi è un passaggio che vale la pena di trascrivere testualmente, poiché denota la consapevolezza di quanto stava accadendo, ed è il seguente:

**“Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando l’Italia”.**

Ciò significa che il Consiglio dei Ministri era già al corrente di due dati oggettivi, ovvero:

- 1) L’esistenza di una crisi sanitaria internazionale;
- 2) L’ormai avvenuta diffusione in Italia del virus “Sars Covid 2019”.

Vi sono, poi, altri due punti da cui emerge la consapevolezza della gravità della situazione, testualmente:

- a) <<Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale >>;
- b) <<Considerata la necessità di supportare l’attività in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri >>.

E', dunque, evidente che il Governo Italiano aveva *piena e responsabile consapevolezza* della grave situazione di carattere sanitario derivante dalla presenza del virus ed, altresì, della necessità di procedere urgentemente con "*il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo delle frontiere aeree e terrestri*".

A tale proposito è utile ricordare che, ai sensi **dell'art. 117 della Costituzione Italiana** (la norma che opera la ripartizione della potestà legislativa nel nostro ordinamento giuridico), sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato le seguenti materie:

- lettera B immigrazione;
- lettera H ordine pubblico e sicurezza...
- lettera Q dogane, protezione dei confini nazionali e **profilassi internazionale**.

Il ruolo centrale del governo del Paese, e le precise responsabilità di carattere normativo ed organizzativo, non derivano soltanto delle norme interne, ma anche dalle norme internazionali, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della Costituzione, ed in proposito è necessario richiamare il "nuovo" "***Regolamento Sanitario Internazionale***", sottoscritto dall'Italia il 23 maggio 2005.

L'art. 2 del predetto regolamento stabilisce che:

"Lo scopo e l'ambito del presente regolamento mirano a prevenire, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di malattie tramite modalità commisurate e limitate ai rischi per la sanità pubblica e che evitino inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionale"; ed ancora l'art. 3 stabilisce che: "**l'implementazione del presente regolamento deve avvenire nel rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo**".

Ebbene, a quasi un anno di distanza dal provvedimento del 30.1.2020 siamo costretti ad evidenziare l'inerzia che, in concreto, ha caratterizzato il Governo Italiano in questo periodo. Inerzia vieppiù grave se si considera che siamo di fronte a un dramma dai confini ancora terribilmente aperti, e che in materia lo Stato ha potestà normativa esclusiva e obblighi specifici che gli derivano dal regolamento sopracitato.

Imposizioni che si riferiscono, non solo alla necessità di notifica all'organizzazione mondiale della Sanita (OMS), ai sensi dell'art. 6, degli eventi che si verificano all'interno del territorio nazionale, ma anche all'obbligo assegnato ad ogni Stato Parte, il quale "deve sviluppare, rafforzare e mantenere, il prima possibile, ma non più tardi di cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti regolamenti, *la capacità di rispondere prontamente ed efficacemente ai rischi per la sanità pubblica e alle emergenze sanitarie di interesse internazionale ...*".

Nell'art. 22 del regolamento troviamo la specificazione degli obblighi che gravano sulle autorità interne e, in particolare:

- Essere responsabili del monitoraggio dei bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, pacchi postali e resti umani che partano o arrivino da aree affette, affinchè possano essere mantenuti in modo tale da non consentire fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi;
- Assicurare, per quanto possibile, che le strutture utilizzate dai viaggiatori nei punti di ingresso, vengano mantenute in condizioni igieniche e siano prive di fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi;
- Essere responsabili della supervisione di qualsiasi derattizzazione, disinfezione, disinfestazione o decontaminazione di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani, nonchè la supervisione delle misure sanitarie rivolte alle persone, come richiesto dal regolamento;
- Avvisare gli operatori dei mezzi di trasporto, il prima possibile, della loro intenzione di applicare misure di controllo a un mezzo di trasporto fornendo, se disponibili, informazioni scritte relativamente ai metodi da utilizzare;
- Essere responsabili della supervisione, sulla rimozione e sullo smaltimento in sicurezza da un mezzo di trasporto, di acqua o alimenti contaminati, deiezioni umane ed animali, acque di scarico e qualsiasi altra materia contaminata;
- Adottare tutte le misure possibili e coerenti con il Regolamento per monitorare e controllare lo scarico di navi di liquami, rifiuti, acque di zavorra e altri materiali che possono causare malattie e contaminare le acque di porti, fiumi, canali, stretti, laghi o altri corsi d'acqua internazionali;
- Essere responsabili della supervisione di organizzazioni che prestino servizi relativi a viaggiatori, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani a livello dei punti di ingresso, inclusi l'esecuzione di ispezioni ed esami medici, se necessari;
- **Disporre di efficienti misure di emergenza per fronteggiare un evento di sanità pubblica inaspettato:**
  - Comunicare con il Centro nazionale per il Regolamento Sanitario Internazionale relativamente alle misure di sanità pubblica adottate ai sensi del predetto regolamento.

E' evidente il ruolo centrale, sui mezzi di trasporto, del controllo sanitario e degli obblighi derivanti da possibili contaminazioni su cose e persone.

Il Governo Italiano, nonostante la piena e consapevole conoscenza del regolamento in vigore dal 2005, non ha posto in essere, tempestivamente, alcuna delle misure indicate e, soprattutto, come risulta da quanto riportato da tutti i mezzi di informazione tra febbraio e marzo del 2020, ha permesso non solo alle persone, ma anche alle merci, di continuare a venire liberamente dalla Cina (si vedano le rassegne della stampa in riferimento ai cittadini di

**origine cinese e alle merci provenienti dalla Cina nei mesi di Gennaio e febbraio 2020);**

- Non ha posto in essere alcun controllo sulle merci e persone provenienti dalla Cina (città di Wuhan), area contaminata e, risulta *per tabulas*, che **ancora oggi, per quanto è dato sapere, non viene effettuato alcun controllo delle merci provenienti dall'Oriente;**
- Il Governo italiano, in violazione dell'art. 3 del regolamento (che tutela la libertà e la dignità delle persone), ha preferito, l'8 marzo del 2020, disporre il “*confinamento totale*” (il termine lockdown è usato negli Stati Uniti per rappresentare l'isolamento carcerario), di tutte le persone sino all' 11 maggio 2020, senza, però, adoperarsi nelle attività imposte dal regolamento stesso;
- Nel febbraio del 2020, per quanto è dato sapere, la Regione Lombardia richiedeva al Governo centrale l'istituzione di una “*zona rossa o di contenimento*” in conformità alle lettere “d” e “q” dell'art. 117 della Costituzione, e in ottemperanza al Regolamento Sanitario Internazionale, ai sensi dell'art. 22, senza ottenere alcunchè;
- Il Governo Italiano, nell'immediatezza non costituiva il Comitato di emergenza pandemica ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Sanitario Internazionale, preferendo affidarsi all'Istituto Superiore di Sanità, che ha solo carattere consultivo ;
- Solo il 9 marzo 2020, ovvero mesi dopo aver avuto conoscenza del pericolo che incombeva, il Governo Italiano ha adottato un decreto ministeriale urgente per il potenziamento del servizio sanitario, limitandolo, però, al potenziamento del “***personale*** nelle strutture sanitarie già esistenti”, e **dimenticandosi di prevedere la realizzazione di nuove strutture**, pur essendo consapevole della falcidia di posti letto che negli ultimi anni si era abbattuta sul nostro Sistema Sanitario, nel nome del “risparmio” sui costi della Sanità...
- Il Governo, attraverso il Ministro della salute, nei mesi di marzo ed aprile 2020, ha obbligato medici, infermieri e personale sanitario **a prestare la loro attività senza le adeguate protezioni**, omettendo di garantire le necessarie continue forniture di materiale sanitario, di cui a maggior ragione, essendo al corrente della situazione quantomeno da gennaio, avrebbe dovuto preventivamente munirsi, in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento Sanitario Internazionale ( che nel caso di profilassi internazionale è competenza esclusiva del Governo centrale, art. 117 lettera “q” Cost.); tra l'altro, incredibilmente, detto materiale successivamente spesso è stato requisito, non è stato distribuito tempestivamente ed è rimasto in giacenza presso le dogane e i magazzini della protezione civile;
- Il Governo, attraverso il Ministro della salute, ha richiesto agli ospedali di non eseguire autopsie ( circolari del Ministero della salute) e indagini che consentissero di verificare le cause della morte dei pazienti;
- Solo in data 2 ottobre del 2020 il Commissario straordinario all'emergenza sanitaria

ha pubblicato un Bando per il potenziamento “**strutturale**“ del servizio sanitario nazionale, stanziando la modesta cifra di 713 milioni di euro;

- In violazione, palese, dell’art. 117 della Costituzione, dal mese di marzo 2020 al mese di ottobre del 2020, il Governo Italiano ha consentito ai presidenti delle Regioni l’acquisto solo di modeste forniture di materiale sanitario, costringendoli a disporre chiusure di reparti e trasferimenti dei pazienti nelle RSA, rimodulazioni degli accessi ospedalieri, senza alcun controllo sull’osservanza delle prescrizioni riportate nel Regolamento Sanitario Internazionale.

- A tale proposito, numerosissime sono state le violazioni del diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost., dal momento che le persone affette da altre patologie sono state abbandonate a sè stesse, costrette a subire trasferimenti o, peggio, rinvii di terapie ed interventi, come emerge in tutta evidenza dalle specifiche denunce già presentate alle Procure della Repubblica di tutta Italia.

- Non è stato emesso, immediatamente, alcun provvedimento Governativo centrale, nei termini previsti dal Regolamento Sanitario Internazionale, in materia di **servizio pubblico trasporti** per merci e passeggeri, con particolare riferimento non solo alla circolazione interna, ma anche al fenomeno della cosiddetta immigrazione clandestina;

- Non risultano riferimenti, precisazioni e disposizioni indirizzate alla necessaria ottemperanza delle disposizioni in materia di sicurezza interna, che facciano riferimento al Regolamento Sanitario Internazionale;

- In particolare, l’allegato “B” del Regolamento Sanitario Internazionale prevede sia di “*fornire una risposta adeguata ad un’emergenza di sanità pubblica elaborando e mantenendo un piano di contingenza per emergenze sanitarie che includa la nomina di un coordinatore e la definizione di punti di contatto per i relativi punti di ingresso, e per i servizi e agenzie di sanità pubblica e diverse*”; sia di “*fornire un ambiente adeguato, separato dagli altri viaggiatori, per intervistare le persone sospette ed affette*”.

Il Governo Italiano, ha, dunque, deliberatamente ignorato il Regolamento Sanitario Internazionale, come si dirà infra.

Non possiamo, infine, sottacere il fatto che dal mese di Maggio 2020 in poi, pur nella consapevolezza della cosiddetta “seconda ondata” di diffusione del virus, di cui si è parlato a profusione in questi mesi, non siano state fornite adeguate disposizioni per attrezzare gli ospedali e i presidi sanitari, preferendo, ancora una volta, limitare le libertà dei cittadini piuttosto che attrezzare la Sanità pubblica, e di nuovo in forza di un atto amministrativo, ovvero l’ennesimo DPCM. Che, se era incostituzionale prima, a maggior ragione lo è adesso, ovvero a distanza di quasi un anno dalla consapevolezza piena, da parte del Governo,

dell'esistenza di una “**situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili**” (per citare la stessa locuzione contenuta nella dichiarazione di stato d'emergenza del 30.1.2020).

Si enucleano, pertanto, due diversi profili di responsabilità.

### **Le Responsabilità**

#### **in tema di violazione dei diritti fondamentali della Costituzione Italiana**

Il presidente del Consiglio dei Ministri e, quindi, il Governo, qualora si ritenga che 14 DPCM siano atti amministrativi riferibili alla collegialità dell'esecutivo, senza ottemperare alle norme di diritto interno e diritto internazionale ( T.U.L.P.S. e Regolamento Sanitario Internazionale), ha deliberatamente posto in essere un primo “confinamento” nei mesi di marzo ed aprile 2020 e, successivamente, nel mese di novembre 2020, nonostante il tempo avuto a disposizione nei mesi da maggio ad ottobre 2020, per porre rimedio alle già gravi violazioni poste in essere nel periodo marzo /aprile 2020.

In primo luogo occorre evidenziare che, invece di appropriati strumenti legislativi, che coinvolgessero tutto il Parlamento, è stato scelto un atto amministrativo, il DPCM, come strumento per limitare le libertà fondamentali dei cittadini tra le quali, in particolare:

- Diritto alla libertà personale art. 13 comma 2° Cost.;
- Diritto alla riservatezza art. 14 e 15 Cost. ;
- Diritto di riunione e associazione art. 17 Cost.;
- Libertà di culto art. 19 Cost.;
- Diritto alla salute art. 32 Cost. ;
- Diritto allo studio art. 34 Cost.
- Diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica art. 41 Cost. ;
- Diritto di proprietà privata art 42 Cost. ;

E si potrebbe continuare collegando la nostra Costituzione alla Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea ( Carta di Nizza).

Orbene si tratta di diritti fondamentali della persona che possono essere limitati solo con un atto normativo, attesa la specifica riserva di legge che è ribadita nell'art. 16 della Costituzione in cui si afferma che :” *Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza....”*

Tutte le restrizioni personali sono state decise e assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Governo con un atto amministrativo , il DPCM, e non con un atto avente forza di legge, in palese violazione della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei

diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

E’ inutile enumerare le limitazioni alla libera circolazione delle persone, alle chiusure obbligate delle attività commerciali e di impresa, all’uso indiscriminato di forme di controllo e coprifuoco, non degne di uno Stato di diritto e in contrasto, sia per lo strumento impositivo adottato che per la sostanza, con la Carta Costituzionale.

Per l’aspetto che riguarda la forma, rammentiamo che il nostro ordinamento prevede, nei casi di necessità ed urgenza, specifici atti normativi, ovvero il decreto legge, e per i diritti di rango costituzionale, descritti e limitati, come la libertà personale, prevede un’assoluta riserva di legge.

Per l’aspetto che riguarda il merito, v’è da dire che non appare accettabile il fatto che non siano state poste in atto tutte le misure previste dalla legge e dal Regolamento Internazionale Sanitario, per arginare e scongiurare ogni limitazione dei diritti fondamentali.

Si è preferito attentare alla Costituzione e alla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea piuttosto che mettere in pratica le opportune attività preventive, di profilassi e certa tutela del diritto alla salute.

Ancora oggi ci chiediamo dove si trovano le nuove strutture sanitarie, previste dal Regolamento Sanitario Internazionale, che dovevano essere create in forma delocalizzata?

Come sono state fatte le sanificazioni o i controlli sulle merci e trasporti sia interni che provenienti dall’estero?

Si è preferito tradire i cittadini dello Stato Italiano e cancellare la Costituzione, stabilendo chiusure, distanziamento, coprifuoco, e altro, ovvero tutte attività antitetiche allo Stato di Diritto.

Riteniamo necessario, quindi, che il potere legislativo, il Parlamento italiano, costituisca immediatamente una commissione d’inchiesta, per accertare se tali condotte configurino quella grave lesione all’ordine costituito e ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, non solo in forma politica ma con le opportune deliberazioni ai sensi dell’art. 96 della Costituzione.

La mancata predisposizione di un *piano nazionale sanitario, che era un atto dovuto*, contrasta con quanto stabilito dalla lettera “q” dell’art. 117 Cost., e con quanto previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale, che impone la predisposizione ed il conferimento delle risorse per la realizzazione di strutture adeguate. Il piano sanitario avrebbe dovuto prevedere, minimamente, nell’immediatezza della pandemia, la creazione di appositi reparti, distanti e delocalizzati rispetto ai normali centri assistenziali, dedicati solo all’emergenza epidemiologica .

Il collocamento presso le esistenti strutture sanitarie di appositi reparti destinati “Covid”, con

il sacrificio delle normali strutture sanitarie ed il pericolo di creare, in luoghi di cura, “*un focolaio*” di malattie aereo-trasmissibili, è in netto contrasto con il Regolamento Sanitario Internazionale e con ogni forma di ragionevolezza.

Il Governo Italiano, dopo i fatti del marzo ed aprile del 2020, era consapevole del ritorno della pandemia , avendo affidato, a più commissioni medico-epidemiologiche (anche troppe), i pareri che ben certificavano l’attuale nefasta situazione.

Mentre nel primo periodo, nonostante le gravi responsabilità descritte, può trovare ingresso minor biasimo in quanto l’epidemia ci ha colto di sorpresa, **ciò non può essere assolutamente giustificato per l’attuale crisi sanitaria e non solo pandemica.**

Non esiste alcuna tutela del diritto alla salute e, attualmente, i nosocomi, che dovrebbero essere occupati dalla normali patologie, sono “presi d’assalto” (così si esprime la stampa), da persone affette dal virus Sars Covid 2019.

Il Governo ha cercato, attualmente, di schermare le sue gravi responsabilità, attraverso le limitazioni e gli attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e , poi, attraverso la nomina di un Commissario Straordinario al quale, incredibilmente e contro la legge, è stata addirittura sottratta la responsabilità penale ( Decreto Salva Italia).

Ed a seguito della impropria gestione dell’emergenza sanitaria, ha messo in ginocchio il Paese, provocando una grave crisi economico-finanziaria capillarmente diffusa, dalla quale sarà difficile riemergere in tempi brevi.

Fatti gravissimi sui quali il potere legislativo, i rappresentati del popolo devono porre immediato rimedio attraverso lo strumento di indagine parlamentare e le successive determinazioni.

Ebbene, se già prima si imponeva una vibrata e concreta reazione da parte del Parlamento, di tutti i Parlamentari, oggi, ovvero a quasi un anno di distanza da quando c’è stata consapevolezza dell’esistenza di un’epidemia, accertata l’inerzia protratta nel tempo che non ha consentito di arrivare preparati nemmeno rispetto alla cosiddetta “seconda ondata”, a maggior ragione si impone un’azione diretta da parte dei singoli Parlamentari.

Ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed il Governo, sono responsabili delle loro azioni davanti alla magistratura ordinaria, previa autorizzazione della Camera e del Senato, rammentando che, attraverso 14 atti squisitamente amministrativi ( i DPCM), è stato limitato, e in alcuni casi impedito, l’esercizio dei diritti fondamentali, ed è stato impedito al Parlamento tutto di svolgere il suo ruolo.

### **Le responsabilità internazionali**

**La necessità di denuncia della “Repubblica Popolare Cinese”  
alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia**

La Repubblica Popolare Cinese ha violato l'art. 6 del Regolamento Sanitario Internazionale e le altre norme di carattere internazionale in materia sanitaria, non comunicando, immediatamente, e comunque nelle ventiquattro ore ( come previsto dal trattato internazionale e ben conosciuto dall'OMS), un evento che costituiva, all'interno del suo territorio, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Per di più ha permesso a più persone che si trovavano a Wuhan, di utilizzare i mezzi di trasporto e far rientro, tra i mesi di gennaio/febbraio 2020, in Italia, specie in Lombardia.

**Il fatto** è facilmente documentabile attraverso la semplice richiesta alle compagnie aeree dell'elenco dei passeggeri, e attraverso la verifica dei transiti in entrata in Italia, sia con voli diretti che attraverso i vari scali europei.

In particolare :

01) E' stata ritardata la comunicazione obbligatoria all'Organizzazione Mondiale della Sanità in quanto, solo in data 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno notificato l'esistenza di un focolaio di polmonite e, successivamente, il 9 gennaio 2020, a detta delle autorità cinesi, veniva identificato il nuovo coronavirus allora denominato 2019 – nCOV, nonostante la diffusione della malattia risalisse al settembre/ottobre 2019 .

02) Tra il 31 dicembre 2019 ed il 31 gennaio 2020 le autorità cinesi hanno consentito, nonostante la chiusura interna, il transito di merci e persone verso le nazioni europee e gli Stati Uniti d'America senza alcun controllo, come risulta dai maggiori mezzi d'informazione dell'epoca.

03) In mancanza di evidenze scientifiche e sulla semplice sperimentazione dei primi casi "cinesi", le autorità cinesi hanno consegnato protocolli e linee guida per il trattamento della nuova malattia, che si sono rivelati non corretti, ed hanno consigliato l'immediata distruzione dei cadaveri per evitare il contagio, così impedendo autonome e tempestive ricerche.

04) La certezza con la quale era stata identificata la malattia e le determinazioni sanitarie del Governo Cinese, hanno indotto molti Stati Europei, in un primo momento, ad omettere lo svolgimento delle autopsie e ad attenersi alle comunicazioni delle autorità cinesi che prevedevano, come cura necessaria nei casi più gravi, la cosiddetta "ventilazione polmonare profonda", risultata invece una pratica sanitaria sbagliata per la maggiore parte dei casi;

05) Le autorità della Repubblica Popolare Cinese hanno adottato un "*lockdown totale*" su tutto il territorio nazionale, come unico rimedio per contenere una malattia su cui avevano omesso ogni tipo di controllo;

06) Dalle informazioni assunte dai mezzi di informazione, il focolaio di Wuhan sarebbe stato causato o da una fuga da un laboratorio scientifico o da ragioni naturali ancora del tutto sconosciute, come sconosciuti rimangono i passaggi eziologici dagli animali all'uomo.

La Repubblica Popolare Cinese ha ritardato le comunicazioni obbligatorie internazionali e le comunicazioni bilaterali, determinando la diffusione della malattia a livello planetario e comunicando linee guida, se non del tutto errate, quanto meno del tutto discutibili e, certamente, non efficaci.

La Corte internazionale di Giustizia è un organo delle Nazioni Unite, ed è competente, ai sensi dell'art. 36 del suo Statuto, su tutti gli affari che uno Stato parte può sottoporre per qualsivoglia questione di diritto internazionale.

Orbene, la diffusione planetaria di un ‘epidemia, se pur in forma colposa ma in violazione degli obblighi di comunicazione ed informazione, che mette in pericolo la sicurezza degli Stati, è di tutta evidenza, per le ragioni espresse nella premessa del presente documento, un fatto di rilevanza internazionale.

La Cina è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed è tra primi Stati ad aver assunto gli obblighi internazionali derivanti non solo dalla necessità di comunicazione delle crisi epidemiologiche interne ma, altresì, dall’obbligo di non mettere in pericolo la sicurezza internazionale.

Ai sensi dell’art. 40 dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia, qualsivoglia Stato parte, come l’Italia, può portare la questione della responsabilità cinese per la grave crisi interna sia di carattere sanitario che economico, davanti alla Corte dell’Aia, con specifica richiesta al Cancelliere di detta Corte, indicando le responsabilità sia in riferimento alle cause della pandemia che, specificatamente, nel ritardo delle sue comunicazioni ed informazioni, nonché per aver consentito il transito di uomini e persone senza le procedure ed i controlli previsti dal Regolamento Sanitario internazionale, sottoscritto anche dalla Cina.

Si impone, dunque, la richiesta ai parlamentari italiani di approvare la procedura di denuncia della Repubblica Popolare Cinese alla Corte di Giustizia Internazionale.

Il Direttivo Nazionale dell’UIF Unione Italiana Forense